

15. (Iscrizione nell'albo)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 15. (Iscrizione nell'albo)

Art. 15. (Iscrizione nell'albo)

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
 2. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
 3. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
 4. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.
-

Documenti collegati:

[prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - nomina – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011](#)

Iscrizione all'albo dei consulenti - Mancanza o invalidità - Nullità della nomina - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011 La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello